



DECRETO LEGGE N. 34 "RILANCIO"

CONGEDI E BONUS



SINTESI:

ART. 72 Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti (congedi parentali per i lavoratori pubblici, privati, iscritti alla gestione separata e lavoratori autonomi, bonus baby sitting e altri bonus)

CONGEDO PARENTALE PER I LAVORATORI PRIVATI, ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA E LAVORATORI AUTONOMI:

- Dal 05 Marzo 2020 sino al 31 Luglio 2020 i genitori lavoratori hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni.

Ulteriori 15 giorni rispetto al Decreto Cura Italia.

- La fruizione del congedo sarà riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. In tale periodo l'indennità sarà pari al 50 per cento della retribuzione ed avrà la relativa copertura della contribuzione figurativa.
- il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
- **figli con età minore ai 16 anni:** ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli in questa fascia d'età, è **riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi** per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- **Non possono richiedere tale congedo i lavoratori nei cui nuclei familiari uno dei due genitori benefici di strumenti di sostegno al reddito quindi usufruisca di disoccupazione o sia non lavoratore.**



DECRETO LEGGE N. 34 "RILANCIO"

CONGEDI E BONUS



ART.72

CONGEDO PARENTALE PER I LAVORATORI PUBBLICI:

- Dal 05 Marzo 2020 sino al termine delle attività didattiche i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni. La fruizione del congedo sarà riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 30 giorni. In tale periodo l'indennità sarà pari al 50 per cento della retribuzione ed avrà la relativa copertura della contribuzione figurativa. Come per i permessi previsti ai lavoratori privati, anche in questo caso sono previsti ulteriori 15 giorni rispetto al Decreto Cura Italia.
- il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
- **Si evidenzia che per il comparto dei pubblici dipendenti** le modalità di fruizione del congedo e l'erogazione dell'indennità sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Non possono richiedere tale congedo i lavoratori nei cui nuclei familiari uno dei due genitori benefici di strumenti di sostegno al reddito quindi usufruisca di disoccupazione o sia non lavoratore.



BONUS BABY SITTING E ALTRI BONUS PER I LAVORATORI PRIVATI E PER SETTORE SANITARIO PUBBLICO E PRIVATO ACCREDITATO:

- In alternativa alle prestazioni di congedo per i lavoratori privati, genitori di figli con un'età non superiore ai 12 anni, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1200 euro. Tale Bonus, in alternativa, potrà essere utilizzato per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per l'infanzia. **Il bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.** Il suddetto bonus è usufruibile dal 5 Marzo 2020 al 31 Luglio 2020 per i lavoratori del privato. **In conclusione il decreto prevede un'aggiunta di 600 euro per il periodo sopraindicato, quindi un totale di 1200 euro se non usufruito nei mesi precedenti.**
- **Solo per i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato**, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, detto bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età è riconosciuto nel limite massimo complessivo di **2000 euro**. Tale Bonus in alternativa, potrà essere utilizzato per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per l'infanzia. **Il bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido. Occorre qui distinguere le date di scadenza per la fruizione.**

In conclusione

- **il decreto prevede un'aggiunta di 1000 euro per il periodo sopraindicato, quindi un totale di 2000 euro. Si fa notare che, i termini di fruizione, essendo diversi, creano disparità tra privato e pubblico.**
- **Non possono richiedere tale congedo i lavoratori nei cui nuclei familiari uno dei due genitori benefici di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa e che comunque nel nucleo non vi sia altro genitore non lavoratore.**



DECRETO LEGGE N. 34 "RILANCIO"

CONGEDI E BONUS



SINTESI:

ART. 73 Modifiche all'articolo 24 materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (estensione durata permessi L. 104 lavoratori pubblici e privati)

- Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori 12 giorni da usufruire o nel mese di Maggio e Giugno 2020.
- Per il personale sanitario il beneficio è riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell'azienda ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.
- Anche per il personale della Polizia Locale di Comuni, Province e Città Metropolitane il permesso è riconosciuto con le esigenze organizzative dell'Ente cui appartiene e con le preminenti esigenze di interesse pubblico.

In conclusione sono previste ulteriori 12 giornate da poter fruire nei mesi di Maggio e Giugno che si aggiungono alle normali modalità già riconosciute ed in corso di fruizione (3 giorni mese o 18 ore mese).



DECRETO LEGGE N. 34 "RILANCIO"

CONGEDI E BONUS



SINTESI:

ART. 74 Modifiche all'articolo 26 materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato, comma 2 (astensione dal posto di lavoro per i possessori di L. 104 lavoratori pubblici e privati)

- Per i lavoratori pubblici o privati, in possesso del riconoscimento di disabilità della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ai sensi dell'articolo 3 comma 3 e ai sensi dell'articolo 3, comma 1, è riconosciuto un periodo di astensione dal posto di lavoro fino al 31 luglio 2020.
- Stesso periodo di astensione è riconosciuto ai lavoratori pubblici o privati in possesso di certificazione rilasciata competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
- Tale primo periodo di astensione, deve essere prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha incarico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali.
- Il periodo di assenza dal servizio viene equiparato come ricovero ospedaliero.



DECRETO LEGGE N. 34 "RILANCIO"

CONGEDI E BONUS



SINTESI:


ART. 176 Tax credit vacanze (bonus vacanza)

- In favore a tutti i nuclei familiari **con ISEE inferiore ai 40.000 euro** è riconosciuto un credito di imposta per l'anno 2020 sui pagamenti legati alla fruizione, in ambito nazionale, di servizi offerti dalle imprese turistico ricettive nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast.
- Il credito è utilizzabile da un solo componente del nucleo familiare, composto da più di due persone, per un **massimo di 500 euro**. Il nucleo familiare composto da solo due persone può usufruire di un credito di 300 euro e da una sola persona di un credito di 150 euro.
- La spesa deve essere sostenuta in un'unica soluzione e solo per le strutture turistiche innanzi menzionate.
- Il totale di pagamento deve essere corrisposto da fattura elettronica o documento commerciale con indicazione del codice fiscale che intende beneficiare di tale credito.
- Il pagamento del servizio non deve essere effettuato tramite ausilio di agenzie di viaggio o tour operator.
- Il credito è usufruibile solamente nella misura dell'80%, sotto forma di sconto, il restante 20% è riconosciuto in forma di detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.



DECRETO LEGGE N. 34 "RILANCIO"

CONGEDI E BONUS



SINTESI:

ART. 215 Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL

- In caso di mancata utilizzazione di titoli di viaggio, compresi gli abbonamenti, le aziende di servizi di trasporto ferroviario o di trasporto pubblico locale procedono al rimborso optando o per l'emissione di un voucher pari all'ammontare del titolo e da utilizzare entro un anno oppure con il prolungamento dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non si è potuto utilizzare.



ART. 229 Misure per incentivare la mobilità sostenibile (buono mobilità)

- Il buono mobilità è pari al 60% della spesa sostenuta, **non superiore a 500 euro e usufruibile dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020**. Tale buono è previsto per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché tutti i mezzi di spostamento con propulsione elettrica, tra cui segway, hoverboard, monopattini e monowheel; ovvero mezzi di mobilità condivisa a uso individuale.
- Il suddetto può essere usufruito solamente da residenti in Città Metropolitane, capoluoghi di Provincia ovvero nei comuni con una popolazione superiore ai 50.000 abitanti.
- Il sopracitato può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste.

Il buono mobilità è riconosciuto in forma di detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

